

Provvedimento n. 353

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto università per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 9 agosto 2000 ed in particolare l'art. 59;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'accordo stralcio del Contratto Integrativo di Ateneo per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto definitivamente il 19 giugno 2001 ed in particolare gli artt. 6, 7 e 8;
- VISTO l'accordo stralcio del Contratto Integrativo per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto definitivamente il 21 giugno 2002 (ed in particolare l'art. 5) modificativo del precedente accordo sottoscritto il 19 giugno 2001, già precedentemente richiamato;
- VISTI i provvedimenti n. 12 e 14 del 15 gennaio 2001, n. 19 del 18 gennaio 2001, n. 49 del 13 febbraio 2001, n. 96 del 13 marzo 2001, n. 100 del 20 marzo 2001, n. 220 del 27 giugno 2001, con i quali questa Amministrazione ha dato prima applicazione al sistema classificatorio di cui al C.C.N.L. del personale del comparto università per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 9 Agosto 2000;
- VISTO il provvedimento direttoriale n. 234 del 14 marzo 2003 con il quale veniva effettuata la seconda tornata delle progressioni economiche orizzontali per l'inquadramento di tutti i dipendenti in possesso delle condizioni previste dall'accordo stralcio siglato in data 17 aprile 2003;
- VISTO il provvedimento n. 502 del 7 ottobre 2003 relativo all'attribuzione ad alcune unità di personale della progressione economica orizzontale;

VISTA la sentenza della Corte dei Conti n. 123/2010 con la quale veniva sanzionata “...la deliberata scelta comportamentale – amministrativa e gestionale – di aver disatteso ed ignorato uno snodo procedurale, costituito dalla predisposizione di criteri selettivi, utile a garantire regolarità dell’azione amministrativa...”;

CONSIDERATO che la sentenza citata in narrativa evidenzia come momento procedimentale “vincolante finalizzato a selezionare, fra tutti gli aspiranti ammessi alla progressione economica, i più meritevoli, ovvero coloro che risultino titolari di qualità professionali e capacità lavorative opportunamente vagliate nel rispetto di parametri valutativi predeterminati dalla contrattazione integrativa”; quest’ultima, dunque, è chiamata a “normativizzare” regole selettive diverse ed ulteriori rispetto a quelle richiamate nel primo momento procedimentale...”;

PRESO ATTO della validazione della platea degli aspiranti, come indicato nella sentenza;

CONSIDERATO che l’art. 21-nonies della legge 241/90, prevede l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 21-octies, da parte dell’organo che lo ha emanato;

CONSIDERATE le ragioni di interesse pubblico sussistenti da parte dell’amministrazione che, a fronte di una pianta organica teorica calibrata per un Ateneo articolato su quattro Facoltà, fissata già nel 1995 a 391 unità, ha negli anni costantemente assicurato la propria sopravvivenza e il proprio funzionamento con poco più di trecento dipendenti ed anzi, più spesso, con meno di duecentonovanta unità di personale tecnico amministrativo, anche a fronte di necessità sempre crescenti in termini di numero di studenti (che ad oggi superano le 10.000 unità) e di nuovi servizi erogati (nuove Facoltà e nuovi Centri di Ateneo);

VISTA la nota prot. 9714 del 24/06/2010 con cui si dava comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento di cui alla garanzia partecipativa prevista dall'art. 7 Legge n. 241/1990;

CONSIDERATI anche l'interesse dei destinatari dei provvedimenti relativi alle progressioni economiche;

PRESO ATTO di dover procedere all'annullamento delle attribuzioni delle progressioni economiche attribuite ai dipendenti di cui ai provvedimenti direttoriali n. 234 del 14 maggio 2003 e n. 502 del 7 ottobre 2003, nelle parti in cui il sindacato della Corte dei Conti coglie *incidenter tantum* profili di illiceità comportamentale forieri di danno erariale, nella mancanza di individuazione dei così detti "indicatori di selezione";

TENUTO CONTO dell'esigenze di celerità ed efficienza della Pubblica Amministrazione che inducono a adottare un atto complesso, contenente sia il provvedimento di riesame che il riesercizio dell'attività procedimentale qualificato illegittimo dalla Corte;

CONSIDERATO che lo svolgimento dell'attività valutativa dovrà essere rinnovato applicando i criteri e le modalità vigenti al momento del primo svolgimento, qualora non modificati da *ius superveniens*,

VISTO l'accordo stralcio relativo ai criteri di effettuazione delle progressioni economiche all'interno della categoria sottoscritto il 18/11/2010;

DISPONE

Art. 1

Annullamento dei provvedimenti n. n. 234 del 14 maggio 2003 e n. 502 del 7 ottobre 2003

Sono annullati i provvedimenti n. 234 del 14 maggio 2003 e il provvedimento n. 502 del 7 ottobre 2003 per i vizi di cui in premessa.

Art. 2

Indizione selezione

E' rinnovata la procedura selettiva per la progressione economica all'interno di ciascuna categoria di appartenenza, riservata al personale tecnico amministrativo dell'UNIBAS, in possesso dei requisiti previsti dai P.d.A. n. 234 del 14 maggio 2003 e n. 502 del 7 ottobre 2003.

Art.3

Modalità di selezione e criteri di valutazione

La procedura selettiva e la conseguente graduatoria di merito è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:

- Arricchimento professionale, valutato in modo proporzionale agli anni di anzianità di servizio prestato;
- Qualità del servizio prestato sulla base dei titoli del dipendente.

La valutazione dei titoli degli aspiranti in base ai predetti criteri avviene mediante un sistema di attribuzione di punteggi con pesi e valori soglia, in ragione della categoria di appartenenza come riepilogato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4

Modalità di acquisizione delle informazioni relative ai criteri di valutazione

I dati di cui ai criteri di valutazione, contenute negli stati matricolari e riportati in appositi fogli excel sono trasmessi da parte dell'Ufficio competente, alla Commissione di valutazione. I relativi fascicoli personali sono messi a disposizione dell'apposita Commissione.

Art. 5

Commissioni di valutazione

Per la stesura della graduatoria di merito, è nominata dal Direttore Amministrativo una unica Commissione per tutte le categorie interessate alle progressione allo scopo di assicurare l'uniformità dei giudizi.

Art.6

Conclusioni della selezione

Al termine delle valutazioni, conseguono l'idoneità i candidati che raggiungono un punteggio complessivo uguale o superiore al valore soglia indicato per ciascuna categoria di personale.

L'amministrazione, ricevuti gli atti delle commissioni di valutazione con l'indicazione degli idonei e dei relativi punteggi, forma graduatorie differenziate per le diverse categorie di inquadramento del personale, secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi riportati da ciascun candidato che abbia conseguito l'idoneità. A parità di punteggio in graduatoria ha precedenza il candidato più giovane.

Le progressioni economiche sono riconosciute ai candidati idonei nel limite di una spesa complessiva massima di €253.035 ripartita come segue:

Categoria	Spesa massima ammissibile (€)
B	81.620,06
C	94.499,91
D	68.209,10
EP	8.705,93

Le procedure di selezione si concludono con l'emanazione di graduatorie provvisorie, per ciascuna categoria, soggette agli eventuali rimedi giustiziali amministrativi entro 7 gg. dalla pubblicazione alla stessa commissione, e, infine, con la stesura delle graduatorie definitive.

I beneficiari riceveranno comunicazione scritta del conseguimento della posizione immediatamente superiore e della data di decorrenza della progressione economica.

Art.7

Pubblicità

Il presente provvedimento, registrato e numerato in data odierna, e pubblicato sul sito web e all'Albo ufficiale dell'Ateneo entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Art. 8

Norme finali

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7.8.90 n.241, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Adele Schiavo in servizio presso Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale tecnico amministrativo (per informazioni è possibile contattare 0971-202405)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia alle norme generali in materia di pubblico impiego e in particolare alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Università.

Potenza, 18/11/2010

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Mario Giannone Codiglione

ALLEGATO A

Selezione per la progressione economica all'interno della categoria - Schema di punteggio

Categoria B	
Arricchimento professionale	Punti 1 ogni anno di servizio prestato fino a un massimo di 6 punti.
Qualità del servizio prestato	Punti 1 per ogni titolo fino a un massimo di 4 punti.
Punteggio massimo	10
Soglia per la progressione	6

Categoria C	
Arricchimento professionale	Punti 1 ogni anno di servizio prestato fino a un massimo di 6 punti.
Qualità del servizio prestato	Punti 1 per ogni titolo fino a un massimo di 4 punti.
Punteggio massimo	10
Soglia per la progressione	6

Categoria D	
Arricchimento professionale	Punti 1 ogni anno di servizio prestato fino a un massimo di 6 punti.
Qualità del servizio prestato	Punti 1 per ogni titolo fino a un massimo di 4 punti.
Punteggio massimo	10
Soglia per la progressione	6

Categoria EP	
Arricchimento professionale	Punti 1 ogni anno di servizio prestato fino a un massimo di 6 punti.
Qualità del servizio prestato	Punti 1 per ogni titolo fino a un massimo di 4 punti.
Punteggio massimo	10
Soglia per la progressione	6